

COMUNE DI VIAREGGIO

CENTRO DI RESPONSABILITA' Ragioneria

Delibera N. 16 del 21.03.2016

OGGETTO: TRASFORMAZIONE AZIENDA SPECIALE PLURISERVIZI IN SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

IL CONSIGLIO COMUNALE

TENUTO CONTO del fatto che A.S.P. Azienda Speciale Pluriservizi – è una Azienda speciale costituita dal Comune di Viareggio, ai sensi degli artt. 22 e 23 della previgente Legge 142 del 1990 ed ora sostituiti dall'art. 114 del D.Lgs. n. 267/2000, per la gestione di alcuni servizi pubblici;

ALLA LUCE del fatto che, sulla base dei contratti di servizio, all'uopo stipulati con il Comune di Viareggio a norma dell'art. 114, co. 8 del D.Lgs. n. 267/2000, ASP gestisce ed eroga, in particolare, seguenti servizi:

- **Servizi cimiteriali comprensivi della relativa illuminazione elettrica votiva.** Tale servizio, originariamente non previsto nell'oggetto dell'azienda, è stato affidato dal Comune di Viareggio, ai sensi dell'art. 113 *bis* del D.Lgs. TUEL, con delibera n. 33 del 5.7.2005. Sulla base del contratto di servizio stipulato con l'amministrazione comunale i servizi svolti da A.S.P. vengono oggi remunerati: (a) dal gettito delle tariffe relative ai servizi cimiteriali stabilite dal Comune, (b) dai proventi delle concessioni cimiteriali e (c) dai proventi che il Comune si obbliga a erogare a copertura dell'eventuale disavanzo di gestione;

- **Servizio e gestione delle farmacie comunali.** Tale servizio viene oggi erogato con risorse proprie dell'Azienda nel rispetto della normativa nazionale e regionale e con possibilità di copertura dell'eventuale disavanzo da parte del Comune previa attivazione di uno specifico procedimento delineato dall'art. 8 del contratto di servizio. Ad A.S.P. spetta oggi la riscossione delle eventuali tariffe a carico dell'utenza approvate dal Comune;

- **Servizi socio assistenziali territoriali comprensivi di: assistenza domiciliare, aiuto personale a persone con disabilità, consegna pasti a domicilio, assistenza scolastica a persone diversamente abili, trasporto di persone diversamente abili.**

Per tali servizi le modalità di accesso e di erogazione sono stabilite dal Comune (artt. 10 ss. del contratto di servizio) mentre oggi spetta ad A.S.P. la fissazione e la riscossione del corrispettivo (art. 8 del contratto di servizio). Per l'espletamento del servizio A.S.P. può avvalersi anche di cooperative sociali ed o.n.l.u.s. (art. 15 del contratto di servizio);

- **Gestione della struttura residenziale R.S.A. "G. Tabarracci"** destinata ad ospitare persone anziane o comunque non autosufficienti. La gestione comporta l'erogazione di tutti i servizi necessari alla permanenza. Dal contratto di servizio emerge come, anche in questo caso, sia l'azienda a fissare e riscuotere i corrispettivi;

- **Gestione delle scuole di infanzia del Comune e erogazione del servizio di refezione scolastica.**

Per quanto concerne il servizio di gestione delle scuole di infanzia si evidenzia che, sulla base del vigente contratto di servizio, A.S.P.: (a) definisce le modalità di realizzazione del servizio, (b)

COMUNE DI VIAREGGIO

assicura l'erogazione del servizio con proprie risorse economiche, (c) stabilisce in modo autonomo il corrispettivo qualora il Comune non fissi autonomamente una tariffa, il cui gettito comunque sarebbe comunque devoluto ad A.S.P., che provvederebbe alla riscossione.

Con riferimento al servizio di refezione scolastica il Comune: (a) definisce l'importo del costo di ogni singolo pasto, (b) disciplina la forma e le modalità di erogazione, (c) tramite apposita commissione, predispone gli elenchi degli utenti aventi diritto a riduzioni o esenzioni (d) effettua controlli senza preavviso. L'Azienda, invece, oggi: (a) cura l'acquisto delle materie prime e la preparazione dei pasti secondo gli indirizzi fissati dal Comune nonché la predisposizione di tutti i servizi accessori per l'erogazione del servizio; (b) fattura mensilmente al Comune l'importo totale dei pasti erogati al costo predeterminato tenendo conto delle riduzioni e delle esenzioni;

- **Servizio di pulizia e sanificazione del Palazzo Comunale e degli edifici di proprietà comunale.** Per l'esecuzione di tale servizio A.S.P. fattura mensilmente al Comune nei limiti del costo complessivo fissato dal medesimo ente.

CONSIDERATA la volontà di dismettere l'attuale forma di "Azienda speciale" per passare ad un modulo societario (in particolare quello della società a responsabilità limitata) senza, con ciò, eliminare il controllo pubblico, ma realizzando, viceversa, una società "*in house provider*" interamente partecipata dallo stesso Comune di Viareggio per la gestione degli stessi servizi pubblici precedentemente affidati all'Azienda Speciale, prevedendo, sin da subito, l'attivazione concreta di un serio controllo analogo, così come previsto dalla normativa vigente, nella forma del controllo di tipo strategico, gestionale ed economico sui servizi gestiti per conto dell'Ente;

VISTO l'art. 115, commi 1 e 2, TUEL;

RILEVATA la portata derogatoria del procedimento delineato dall'art. 115 del TUEL rispetto agli ordinari procedimenti di trasformazione previsti dagli artt. 2498 e seguenti del C.C. deroga che, come sottolineato dalla dottrina, si estende, per effetto del rinvio contenuto nell'art. 2500 C.C. anche ai procedimenti costitutivi;

CONSIDERATO quanto disposto dal comma 3 dello stesso articolo 115 Tuel: "*Ai fini della definitiva determinazione dei valori patrimoniali conferiti, entro tre mesi dalla costituzione delle società, gli amministratori devono richiedere a un esperto designato dal presidente del tribunale una relazione giurata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2343, primo comma, del codice civile. Entro sei mesi dal ricevimento di tale relazione gli amministratori e i sindaci determinano i valori definitivi di conferimento dopo avere controllato le valutazioni contenute nella relazione stessa e, se sussistono fondati motivi, aver proceduto alla revisione della stima. Fino a quando i valori di conferimento non sono stati determinati in via definitiva le azioni delle società sono inalienabili*", essendo necessaria una c.d. mappatura degli immobili ad oggi posseduti, a vario titolo, da ASP, si rinvia alla relazione sottoscritta dal Direttore di ASP, che è da intendersi parte integrante e sostanziale del presente atto (**Allegato 1**);

FERMA RIMANENDO la qualificazione dei servizi affidati dal Comune di Viareggio ad ASP, sulla base dei contratti di servizio attualmente vigenti e di quelli che verranno affidati in seguito alla presente trasformazione, essendo necessario qualificare a livello giuridico tali servizi alla luce della più recente giurisprudenza, al fine di dimostrare la fattibilità giuridica della trasformazione medesima, vista la indispensabile qualificazione in termini di servizio pubblico locale, ovvero di attività strumentale a favore degli enti locali partecipanti, atteso che trattasi di due categorie autonome non soltanto ontologicamente, ma soprattutto destinatarie di una regolazione legislativa ormai distinta, quantomeno per i modelli di gestione, si precisa quanto segue:

COMUNE DI VIAREGGIO

- Servizio di gestione delle farmacie comunali: si tratta di un servizio pubblico locale
- Servizi cimiteriali comprensivi della relativa illuminazione elettrica votiva: trattasi di servizio pubblico locale;
- Servizi socio assistenziali territoriali comprensivi di: assistenza domiciliare, aiuto personale a persone con disabilità, consegna pasti a domicilio, assistenza scolastica a persone diversamente abili, trasporto di persone diversamente abili;
- Gestione della struttura residenziale RSA "G. Tabarracci" destinata ad ospitare persone anziane o comunque non autosufficienti. In assenza di precedenti giurisprudenziali specifici, occorre muovere in linea generale dalla più recente giurisprudenza, la quale ha definito i contorni dei servizi pubblici locali, assumendo come tali *"tutti i servizi che sono destinati a rendere un'utilità immediatamente percepibile ai singoli o all'utenza complessivamente considerata"* a prescindere dalle modalità di affidamento (appalto pubblico o concessione) e senza escludere *"quelli erogati senza un corrispettivo, sempre che le prestazioni siano strumentali all'assolvimento delle finalità sociali dell'ente"*. Ciò anche tenuto conto di quanto disposto dall'art. 112 del TUEL, tutto quanto sopra, certamente rendono strumentali all'assolvimento di finalità sociali quali la qualità della vita, l'autonomia individuale, le pari opportunità, l'eliminazione e la riduzione delle condizioni di disagio e di esclusione e, pertanto, possono annoverarsi all'interno della categoria dei servizi pubblici locali;
- Gestione delle scuole di infanzia del Comune e erogazione del servizio di refezione scolastica. Con riferimento alla gestione delle scuole di infanzia si richiama T.A.R. Toscana, Firenze, Sez. II, 23.9.2014, n. 1444 che ha ricondotto tale attività nell'alveo dei servizi pubblici locali. Riguardo al servizio di refezione scolastica, è stato di recente stabilito che *"Il servizio di refezione scolastica è un servizio pubblico locale "a domanda individuale", secondo quanto stabilisce, al punto n. 10, il Decreto del Ministero dell'Interno 31 dicembre 1983 ("Individuazione delle categorie di servizi pubblici locali a domanda individuale)"*
- Servizio di pulizia e sanificazione del Palazzo Comunale e degli edifici di proprietà comunale. Trattasi non di servizio pubblico locale, bensì di attività c.d. strumentale, intendendosi per tale quella specifica attività *"rivolta agli stessi enti promotori o comunque azionisti della società per svolgere le funzioni di supporto di tali amministrazioni pubbliche, secondo l'ordinamento amministrativo, in relazione a funzioni pubbliche di cui restano titolari gli enti serviti"* · Alla luce di ciò, non è stato riportato nell'oggetto, come da Statuto che oggi si approva;

CONSIDERATO CHE, ai precedenti servizi, verranno aggiunti i seguenti ulteriori servizi pubblici locali, in linea con la vigente normativa sulle società *"in house providing"*:

- la gestione dell'emergenza abitativa;
- lo svolgimento e la gestione di tutti i servizi inerenti le attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di altre entrate anche non tributarie ai sensi dell'art. 52 comma 5, lett. b) n. 3) del D.Lgs. 446/1997;

VERIFICATO CHE le modalità di svolgimento e di gestione dei predetti servizi saranno dettagliatamente esplicate mediante futuri appositi contratti di servizio, il tutto finalizzato all'immediata attivazione delle procedure di riassorbimento, mediante la mobilità intra-partecipate, unitamente ai servizi, di un numero di dipendenti, dichiarati in eccedenza dalla fallita Società Viareggio Patrimonio S.r.l., pari ad un massimo di 32, ritenuto necessario allo svolgimento delle funzioni trasferite;

COMUNE DI VIAREGGIO

VISTO il parere di regolarità tecnica, resi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 dal Dirigente dell'Area Finanziaria e Governance delle partecipate;

ACQUISITO il parere contrario dell'Organo di Revisione dell'ente, datato 19.03.2016, reso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett .b) n. 3, del D.Lgs. n. 267/2000, atteso che con il seguente atto vengono definite modalità di gestione dei servizi resi dal Comune.

VISTO il parere favorevole espresso dalla Commissione Consiliare Bilancio in data 17.03.2016;

CONSIDERATO che in sede di discussione è stato presentato un emendamento, da parte del capogruppo Poletti, che così recita:

- aggiungere al punto n. 4 del deliberato le seguenti parole:

Tali atti dovranno puntualmente osservare quanto previsto dell'art. 5 dello schema del così detto "decreto Madia", essi saranno presentati una prima volta al Consiglio Comunale entro 30 giorni da oggi per poi essere sottoposti, prima della definitiva adozione da parte del Consiglio stesso, alle forme di consultazione pubblica previste dal comma 2 dell'art. 5 dello schema suddetto, e al parere preventivo della Corte dei Conti ai sensi del comma 3 stesso articolo.

- Nello Statuto all'articolo 6, punto 2, cassare: "...e da altri enti pubblici...fino al 2° punto".

CON VOTI favorevoli 18, contrari 6 (Baldini, Pacchini, Pacilio, Salemi, Santini, Trinchese), resi in forma elettronica dai n. 24 Consiglieri presenti e votanti; il Consiglio Comunale approva l'emendamento.

CON VOTI favorevoli 15, contrari 6 (Baldini, Pacchini, Pacilio, Salemi, Santini, Trinchese), astenuti 3 (Batistini, Montaresi, Pasquinucci), resi in forma elettronica dai n. 24 Consiglieri presenti e votanti; il Consiglio Comunale approva la delibera così come emendata.

Dopo la proclamazione della votazione il Consigliere Poletti dichiara di aver sbagliato a votare, volendo esprimere voto di astensione.

DELIBERA

1. La trasformazione dell'Azienda Speciale Pluriservizi in società a responsabilità limitata, denominata "I CARE S.r.l.", avente capitale sociale pari al fondo di dotazione della Azienda Speciale Pluriservizi alla data dell'ultimo bilancio approvato (31.12.2014) e, pertanto, pari ad € 1.942.168,00.
2. Approvare, in conseguenza di quanto indicato al precedente punto n. 1, lo schema di Statuto della società a responsabilità così trasformata, allegato al presente atto quale (**Allegato 2**).
3. Le procedure necessarie al completamento formale della trasformazione così come previsto dall'art. 115 Tuel saranno curate dagli amministratori della società a spese della medesima
4. Dare mandato alla dirigenza comunale, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, per la predisposizione degli atti relativi all'effettivo trasferimento di servizi alla società di nuova istituzione, esplicitanti:
 - a) gli aspetti operativi dei servizi da trasferire;

COMUNE DI VIAREGGIO

- b) gli aspetti economico finanziari;
- c) gli aspetti legati all'applicazione dell'art. 1, commi 563-568 della L. n. 147/2013 in merito alla mobilità del personale tra società partecipate da enti locali.

Tali atti dovranno puntualmente osservare quanto previsto dell'art. 5 dello schema del così detto "decreto Madia", essi saranno presentati una prima volta al Consiglio Comunale entro 30 giorni da oggi per poi essere sottoposti, prima della definitiva adozione da parte del Consiglio stesso, alle forme di consultazione pubblica previste dal comma 2 dell'art. 5 dello schema suddetto, e al parere preventivo della Corte dei Conti ai sensi del comma 3 stesso articolo.